ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci 2019

Le indicazioni in Nota Integrativa sugli effetti dell'emergenza Covid 19

Obblighi di informativa su contributi e sovvenzioni dalla P.A.

Moratoria sulle disposizioni in tema di riduzione del capitale sociale per perdite

Metodi di contabilizzazione in bilancio dei crediti d'imposta

Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee

Il monitoraggio della continuità aziendale

Nuovo ROL fiscale e deducibilità degli interessi passivi

Sospensione clausola di postergazione nella restituzione dei finanziamenti soci

Terzo Settore: Nuovi termini per approvazione bilanci e adeguamenti statuto

ITER REDAZIONE E APPROVAZIONE BILANCI 2019

Adempimento	Riferimento normativo	Organo preposto	Scadenza	Termine ordinario	Termine prorogato
Redazione del progetto di bilancio	Art. 2423	Amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	30 marzo	29 maggio
Redazione della relazione sulla gestione	Art. 2428	Amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	30 marzo	29 maggio
Redazione della relazione dei sindaci	Art. 2429	Collegio sindacale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	14 aprile	13 giugno
Deposito dei documenti di bilancio presso la società	Art. 2429	Amministratori	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	14 aprile	13 giugno
Approvazione del bilancio	Art. 2364	Assemblea	Entro 120 (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio	29 aprile	28 giugno
Pubblicazione presso il Registro delle imprese	Art. 2435	Amministratori	Entro 30 giorni dall'approvazione	29 maggio	28 luglio

DL 18/2020 – PROROGA APPROVAZIONE BILANCI

APPROVAZIONE BILANCI

ART. 106

DEROGA

- In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie , l'assemblea ordinaria è convocata **entro centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

ASSEMBLEE

- Le Società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica, per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione.**

- Possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga con mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti senza in ogni caso la necessità **che si trovino nel medesimo luogo**, ove previsti, **il presidente, il segretario o il notaio.**

DL 18/2020 – PROROGA APPROVAZIONE BILANCI

APPROVAZIONE BILANCI

ART. 106

	ESERCIZI SOLARI		ESERCIZI NON SOLARI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO	**29/04/2020** termine ordinario	**28/06/2020** termine differito	**120 gg/180gg** dalla chiusura dell'esercizio
DEPOSITO BILANCIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE	**29/05/2020**	**28/07/2020**	**Entro 30 giorni** dalla data di approvazione

LIMITI PER REDAZIONE BILANCIO ABBREVIATO

Totale attivo	**Euro 4.400.000**
Totale ricavi	**Euro 8.800.000**
Numero medio dipendenti	**50**

L’art. 2435/bis c.c. impone la redazione del bilancio ordinario al superamento per due anni consecutivi di due dei suddetti tre limiti

Verifica limiti anni 2018 e 2019

LIMITI PER REDAZIONE BILANCIO MICRO IMPRESA

Totale attivo	**Euro 175.000**
Totale ricavi	**Euro 350.000**
Numero medio dipendenti	**5**

L’art. 2435/ter c.c. consente la redazione del bilancio micro se non sono stati superati per due anni consecutivi due dei suddetti tre limiti

Verifica limiti anni 2018 e 2019

I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO

QUALI DOCUMENTI BISOGNA REDIGERE ?

	Bilancio “ordinario”	Bilancio “abbreviato”	Bilancio “micro-imprese”
STATO PATRIMONIALE	**SI**	**SI**	**SI**
CONTO ECONOMICO	**SI**	**SI**	**SI**
NOTA INTEGRATIVA	**SI**	**SI**	**NO**
RENDICONTO FINANZIARIO	**SI**	**NO**	**NO**
RELAZIONE SULLA GESTIONE	**SI**	**NO**	**NO**

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Art.1, commi 125-129 Legge 124/2017)

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017)
ha introdotto un nuovo obbligo di informativa in Nota Integrativa

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi e vantaggi economici (anche in natura), non aventi natura corrispettiva, dalla Pubbliche Amministrazione e dalle società dalle stesse controllate

Sono tenute a pubblicare tali importi **nella nota integrativa del bilancio di esercizio** ove l'importo complessivamente ricevuto nell'esercizio **sia superiore a € 10.000** (criterio di cassa)

Si applica la sanzione dell'1% degli importi ricevuti, con un minimo di € 2.000 e in caso di persistente inadempimento nei 90 giorni successivi scatterà l'obbligo di restituzione integrale dei benefici

Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale, le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta nonché le somme ricevute a titolo di indennizzo o risarcimento

Le società non tenute alla redazione della nota integrativa (micro-imprese) pubblicheranno tali **informazioni in calce al bilancio** o sul proprio sito internet (entro il 30/06/2020)

Gli elementi da indicare in forma tabellare sono: denominazione del soggetto erogante, somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico), data dell'incasso e causale del contributo

DL 18/2020 – ASSEMBLEE VIRTUALI

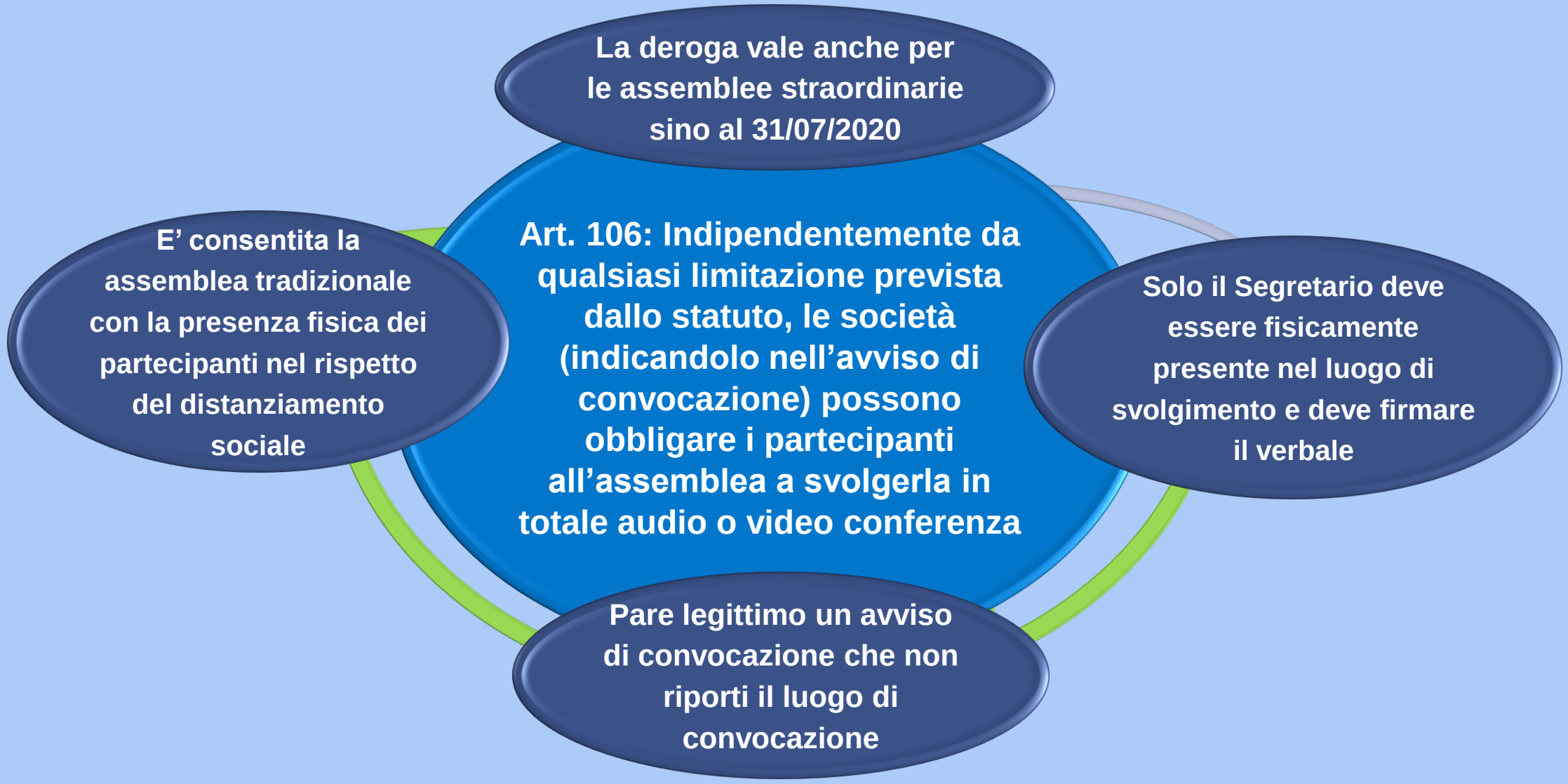

DL 18/2020 – TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA

TRATTASI DI UN MECCANISMO VOLTO A MONETIZZARE LE IMPOSTE ANTICIPATE RELATIVE A PERDITE PREGRESSE ED ECCEDENZE ACE

ART. 55

SOGGETTI

- **SOCIETA' DI CAPITALI**

OGGETTO

- IN PRESENZA DI PERDITE FISCALI O DI ECCEDENZE ACE NON UTILIZZATE, SI PUO' GODERE IMMEDIATAMENTE DI UN CREDITO D'IMPOSTA PARI AL 24% (ALIQ. IRES) DI TALI IMPORTI **ANCHE SE LE IMPOSTE ANTICIPATE NON SONO ISCRITTE IN BILANCIO**

PROCEDURA

- CESSIONE DI CREDITI SCADUTI DA OLTRE 90 GIORNI ENTRO IL 31/12/2020 ED UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA DAL GIORNO DELLA CESSIONE;
- LA NORMA PONE UN LIMITE AI COMPONENTI CHE POSSONO GENERARE DTA TRASFORMABILI, PARI AL 20% DEL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI

DL 18/2020 – TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA

ESEMPIO DI PROCEDURA PER UNA SOCIETA' CHE HA PERDITE FISCALI PREGRESSE PARI A € 300.000

ART. 55

1. In data 25/06/2020 viene perfezionata la cessione di crediti per un valore nominale pari a € 800.000;
2. Si consideri che le imposte anticipate (DTA) relative alle perdite pregresse sono pari a € 72.000 (€ 300.000 x 24%);
3. Considerato però che il limite del 20% sul valore nominale dei crediti ceduti è pari a € 160.000, non tutte le perdite pregresse potranno generare credito d'imposta immediatamente utilizzabile;
4. Infatti il credito d'imposta utilizzabile dal 26/06/2020 sarà pari a € 38.400 (€ 160.000 x 24%) mentre potranno essere portate a deconto dei redditi di anni successivi perdite fiscali pari a € 140.000 (€ 300.000 - € 160.000)

DL 23/2020 – DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA’

Perdite di esercizio	Gli obblighi di ricapitalizzazione per le società di capitale sono sospesi in caso di perdite rilevanti intervenute nel 2020
Clausola di postergazione	L’applicazione della clausola di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci di cui agli artt. 2467 e 2497/quinquies c.c. è sospesa fino al 31/12/2020
Presupposto della continuità	È consentito valutare le voci del bilancio chiuso al 31/12/2020 con i criteri di normale funzionamento a condizione che la continuità aziendale sia già presente nel bilancio precedente

DL 23/2020 – DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA’

Crisi d’impresa	L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è prorogata dal 15/08/2020 all’01/09/2021
Bilanci nel Terzo Settore	Il termine per l’approvazione dei bilanci 2019 degli Enti non Commerciali è prorogato dal 30/04 al 31/10/2020
Statuti nel Terzo Settore	Il termine per adeguare gli statuti alle disposizioni del CTS è prorogato dal 30/06/2020 al 31/10/2020 per Onlus, Odv, Aps e Imprese Sociali.

DL 23/2020 – SOSPENSIONE CLAUSOLA POSTERGAZIONE

Per i prestiti effettuati dai soci alla propria società dal 09/04 al 31/12/2020 sono disapplicate le norme del codice civile che ne prevedono la postergazione rispetto agli altri debiti

L'intento è quello di favorire l'afflusso di risorse anche attraverso un maggior coinvolgimento dei soci

Tali prestiti potranno essere restituiti negli anni successivi senza che gli amministratori siano vincolati dalle regole sulla postergazione

Appare fondamentale indicare in futuro separatamente in nota integrativa i debiti verso soci non soggetti a clausola di postergazione

La norma è dettata espressamente per le Srl ma la giurisprudenza (Cassazione 16291/2018) tende ad estenderla alle Spa di ridotte dimensioni

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI

La clausola di postergazione della restituzione

Art. 2467 c.c. "*Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito*"

Ambito soggettivo:

- Srl
- ~~Spa~~

Condizione oggettiva:

Il finanziamento deve essere stato concesso in condizioni di squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto o in situazioni ove sarebbe stato ragionevole apportare capitale e non prestiti

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI

VERSAMENTI DEI SOCI A FAVORE DELLA SOCIETA’

Acquisiti definitivamente	Obbligo di restituzione
PATRIMONIO NETTO	FINANZIAMENTO SOCI
A VI – ALTRE RISERVE (DISTINTAMENTE INDICATE)	D 3 – DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

ART. 45 TUIR: presunzione di fruttuosità e di percezione degli interessi a meno di prova contraria (clausola statutaria; contratto; bilancio)

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI

Definizione degli apporti

1. **Versamenti in c/aumento di capitale**

Sono versamenti anticipati delle somme che i soci devono corrispondere per la liberazione dell'aumento di Capitale Sociale che sarà deliberato dalla società e che essi intendono sottoscrivere. Tale riserva non può essere utilizzata per altro scopo. Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del C.S. Occorre una delibera assembleare.

2. **Versamenti in c/futuri aumenti di capitale**

Anche questi versamenti presentano un vincolo di destinazione ma l'aumento di C.S. non è ancora deliberato. Non possono essere utilizzati per coprire perdite o aumentare gratuitamente il C.S. L'operazione può essere effettuata anche senza una delibera assembleare.

3. **Versamenti in c/capitale o a fondo perduto**

Sono versamenti di tutti o anche di alcuni soci, di solito proporzionali alle quote di partecipazione che non hanno un vincolo di destinazione e che vanno ad incrementare le riserve. L'eventuale aumento di C.S. con utilizzo di tale riserva è da qualificarsi come aumento gratuito per cui ne beneficeranno tutti i soci.

4. **Versamenti a copertura di perdite**

Possono essere utilizzati solo per le coperture delle perdite come alternativa ai procedimenti *ex* artt. 2446-2447 c.c. spesso derivano dalla trasformazione di finanziamenti effettuati in precedenza dai soci, occorre dare adeguata informativa nella nota integrativa.

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI

Definizione dei finanziamenti

- Si tratta di prestiti assimilabili al contratto di mutuo (capitale di credito);
- La pattuizione del finanziamento lega esclusivamente ciascun socio alla società e può essere stabilita in modo del tutto libera:
  a) può essere svincolato dalla proporzionalità di partecipazione al Capitale Sociale;
  b) può essere effettuato con semplice scambio corrispondenza (si risparmia l'imposta di registro del 3%);
  c) può essere fruttifero o infruttifero;
  d) L'eventuale delibera assembleare vincola solo i soci che hanno aderito (Trib. Roma 11/02/1995)

La raccolta di fondi dai soci non è considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico" al verificarsi delle seguenti condizioni previste dalla **Delibera CICR 19.07.2005:**

- La facoltà sia prevista nello statuto;
- La raccolta avvenga esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2% del Capitale Sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti a libro soci da almeno 3 mesi;

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI NON RISCOSSI

L’attuale periodo di emergenza rende difficile il puntuale incasso dei canoni di locazione immobiliare ponendo il proprietario (imprenditore) dinanzi a delle scelte

1. Concordare con il conduttore una riduzione del canone registrando la modifica contrattuale

2. Mantenere inalterato il contratto sperando in un successivo rientro da parte del conduttore

Cosa accade contabilmente e fiscalmente se successivamente il conduttore non versa i canoni pregressi ? (dipende dalla natura abitativa o commerciale dell’immobile)

Abitativo

Poiché l’imponibile viene determinato con le regole fondiarie si escludono da tassazione i canoni non incassati dopo la conclusione del procedimento di convalida di sfratto

Commerciale

I canoni non percepiti generano perdite su crediti (voce B.14) la cui deducibilità è automatica per importi < € 2.500 scaduti da almeno 6 mesi ovvero vincolata ad elementi certi e precisi

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI NON RISCOSSI

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono quando **contemporaneamente:**

- Sono decorsi oltre sei mesi dalla scadenza del pagamento (risultante da fattura o contratto)
- Il credito è inferiore a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione (ovvero € 2.500 per le altre)

Il limite dimensionale è posto a € 100mln. di volume d'affari

ATTENZIONE: La pendenza di 4 canoni mensili da € 800 riferiti allo stesso contratto si considerano sopra soglia

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI NON RISCOSSI

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono in ogni caso quando:

Il diritto alla riscossione è prescritto
(per i canoni di locazione cinque anni)

In questo caso la deducibilità prescinde dall'importo

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI NON RISCOSSI

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Elementi di certezza e precisione che consentono comunque la deduzione della perdita indipendentemente dall'importo

Assoggettamento del debitore a procedura concorsuale

Incapienza patrimoniale del debitore che sconsigli la procedura esecutiva

Verbale di pignoramento negativo o irreperebilità del debitore

Cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili

Esempio: Cessione pro-soluto

LE INFORMAZIONI SULL'EMERGENZA IN NOTA INTEGRATIVA

Nel bilancio 2019 si potrà applicare il presupposto di continuità aziendale indipendentemente dall'eventuale rilevanza degli effetti negativi prodotti dall'emergenza a condizione che la mancanza di continuità non sia da identificare in cause diverse dal Covid-19

1. Il ricorso a tale deroga deve essere deve essere specificamente illustrato in nota integrativa e non si applica se la crisi è antecedente e il Covid-19 ha solo contribuito ad aggravarla
2. Il problema riguarda solo le imprese che presentano incertezze significative sulla prospettiva di continuazione tali da indurre gli amministratori a ritenere non ragionevole la possibilità di riuscire a continuare l'attività per almeno i prossimi 12 mesi
3. Si dovranno comunque illustrare le conseguenze dell'emergenza quali: il periodo di chiusura forzata, la riduzione degli ordini, la difficoltà a pagare i creditori, ma sole informazioni qualitative e mai quantitative
4. L'emergenza causata dal Covid-19 è un evento di competenza 2020 che non produce effetti sui valori di bilancio dell'esercizio 2019 per cui una eventuale svalutazione delle immobilizzazioni o delle rimanenze sarà contabilizzata in quest'ultimo esercizio

TERZO SETTORE E PROROGA APPROVAZIONE BILANCI

Tutti gli enti non commerciali

Potranno approvare il bilancio 2019 entro il 31 ottobre 2020

Odv, Aps, Imprese sociali ed Onlus

Potranno adeguare gli statuti alle nuove regole del CTS entro il 31 ottobre 2020

Proroga dal 30/06 al 31/10/2020 del termine per l'utilizzo delle risorse erogate per il 5 x mille anno 2017

GESTIONE CIVILISTICA E FISCALE DELLE PERDITE DI ESERCIZIO

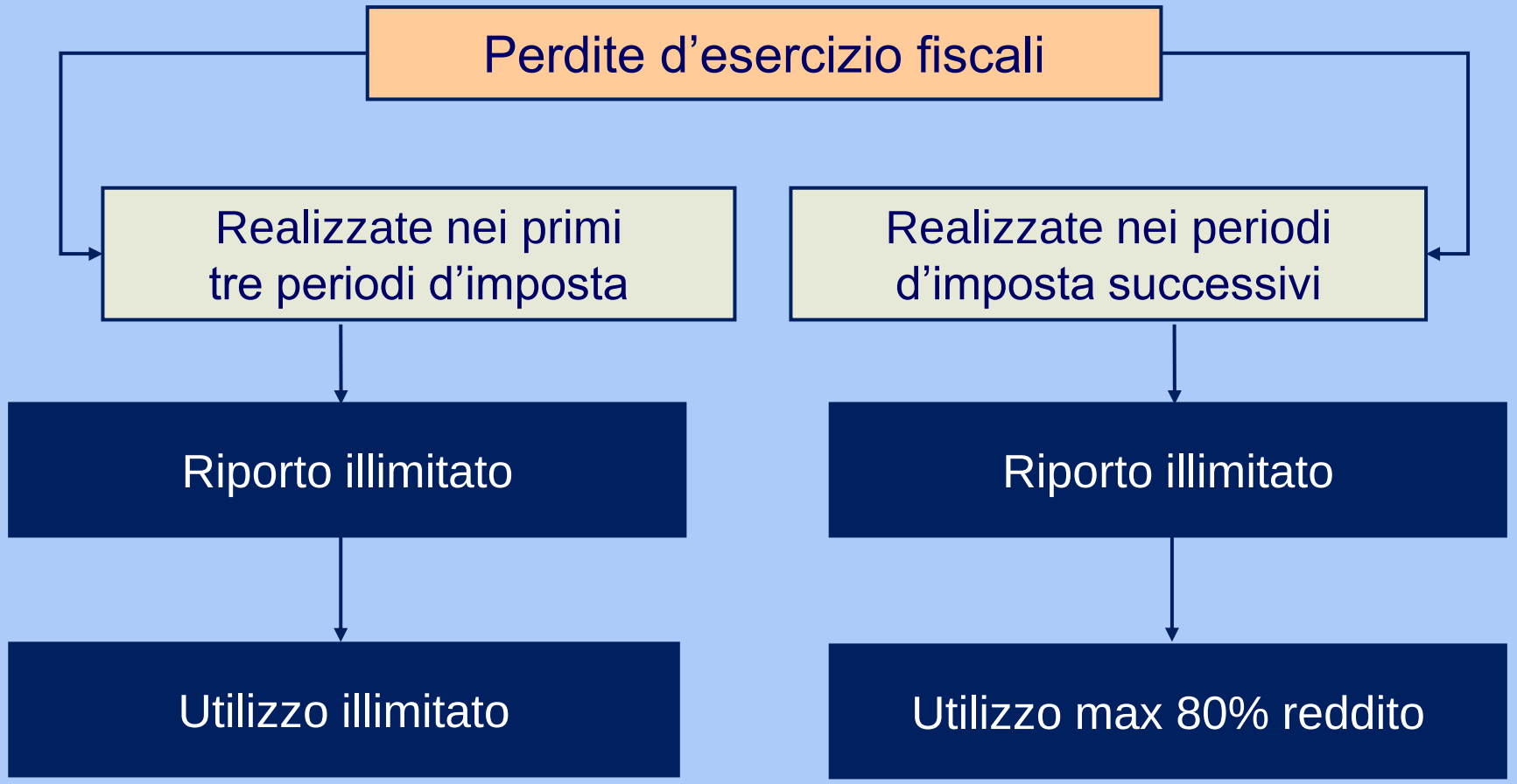

GESTIONE CIVILISTICA E FISCALE DELLE PERDITE DI ESERCIZIO



ART. 6 DL 23/2020: SOSPENSIONE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

La sospensione dell'obbligo di assumere provvedimenti in caso di perdite rilevanti non si applica agli esercizi chiusi prima dell'08/04/2020 bensì a quelli chiusi tra il 09/04 ed il 31/12/2020

In presenza di perdite 2019 che diminuiscono il capitale di oltre 1/3 e **sotto il minimo legale**, la società deve essere immediatamente ricapitalizzata

In presenza di perdite 2019 che diminuiscono il capitale di oltre 1/3 **ma sopra il minimo legale**, sarà l'assemblea 2022 a dover adottare i provvedimenti

In presenza di perdite 2020 che diminuiscono il capitale di oltre 1/3 e **sotto il minimo legale**, sarà l'assemblea 2022 a dover adottare i provvedimenti

In sostanza il 2021 viene considerato «anno di grazia» per qualsiasi situazione di perdita per oltre 1/3 del capitale che si trascini in avanti dal 2020

VARIAZIONE COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

Cassazione 17.10.2014 n. 22016
Variazione dei coefficienti di ammortamento

Gli accertatori hanno contestato la deduzione di quote di ammortamento relative a beni strumentali in cui per alcuni esercizi il contribuente ha applicato coefficienti pari al 50% di quelli stabiliti dal DM 31.12.1988, mentre a partire da un determinato esercizio il piano di ammortamento era stato "immotivatamente" modificato, applicando i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima

La Corte richiama l'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.: "*il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere* ***sistematicamente*** *ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.* ***Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa***"

VARIAZIONE COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

Cassazione 17.10.2014 n. 22016
Variazione dei coefficienti di ammortamento

Secondo la Cassazione, tale omissione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all'obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rileva uno scostamento (nel caso di specie, di importo rilevante) dal criterio di ammortamento originario

La variazione del criterio di valutazione, **senza che la Nota Integrativa rechi un'adeguata motivazione, rende nullo il bilancio**, al contribuente non è riconosciuta una piena discrezionalità nel determinare, in sede di MODELLO UNICO, le quote di ammortamento deducibili, variandole di anno in anno. Le disposizioni civilistiche del bilancio valgono anche ai fini fiscali, l'ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità di cui all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.

VARIAZIONE COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

LA PREVISIONE DEL TUIR (ART. 83)

Il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di esercizio

"*Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione*"

VARIAZIONE COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

CORTE CASSAZIONE 22016/2014: IL CASO

Periodo d'imposta X-3 (non è il primo anno)	→	Ammortamento € 20 nei limiti dell'art. 102 del TUIR
Periodo d'imposta X-2	→	Ammortamento € 10 nei limiti dell'art. 102 del TUIR
Periodo d'imposta X-1	→	Ammortamento € 20 nei limiti dell'art. 102 del TUIR
Periodo d'imposta X	→	Ammortamento € 20 nei limiti dell'art. 102 del TUIR

INDEDUCIBILE

Grazie e arrivederci